

AVVISO

Procedura di selezione per l'assegnazione temporanea di n. 7 unità di personale – Categoria Funzionari Area III, proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), ex art. 15 D.Lgs. n. 50/2019, nelle more della piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

visto il D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" che, all'art. 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel seguito anche Agenzia o ANSF), nonché l'ulteriore normativa che ha ampliato le competenze dell'Agenzia stessa;

visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... *Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF... omissis.... Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati*";

visto il D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 50, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare:

- l'art. 15, comma 1, ai cui sensi "*Nei limiti della propria dotazione organica, il funzionamento dell'ANSFISA, per le funzioni in ambito ferroviario è assicurato anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici unità di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate*";
- l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "*ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162*";

considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2019 sopracitati;

considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come

ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

visti i D.P.R. n. 34/2009, n. 35/2009, n. 36/2009 e n. 224/2011, inerenti rispettivamente lo Statuto, l'organizzazione, la gestione amministrativa e contabile ed il reclutamento delle risorse umane dell'Agenzia;

vista la Delibera n. 3/2018 del 20 luglio 2018 trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, che contiene l'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale ANSF 2017-2019 e la ridefinizione a 302 unità della dotazione organica dell'Agenzia, già approvata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, con nota prot. n. 201685/2018 del 5 settembre 2018;

vista la Delibera di adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ANSF 2019-2021 del 11/12/2019, che aggiorna il fabbisogno del personale in accordo all'art. 6 del D.lgs 165/2001, tenuto conto delle professionalità necessarie all'ANSF in relazione alle nuove ed accresciute attribuzione e competenze, nonché tenuto conto della pianificazione pluriennale delle attività, delle Direttive e della performance;

visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

vista la Legge n. 127/1997 che all'art. 17, comma 14, dispone che *"Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta"*;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

visti i D.Lgs. nn. 215/2003 e n. 216/2003, in materia di parità di trattamento, concernenti rispettivamente, l'attuazione della Direttiva 2000/43/CE e della Direttiva 2000/78/CE;

vista la Legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché il D.Lgs. n. 5/2010, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

visto il CCNQ del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) ed in particolare l'art.3, con il quale il personale non dirigente

dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie viene incluso nel comparto di contrattazione delle Funzioni Centrali, sezione IV;

visto il CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12.02.2018 e nello specifico l'art. 51 che dispone in materia di assegnazione temporanea presso altra amministrazione;

visto il D.P.C.M. 26 giugno 2015 che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

considerato che il D.L. n. 109/2018 prevede che l'ANSFISA ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibili articolazioni territoriali;

considerato che con successiva regolamentazione approvata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvederà all'approvazione dello Statuto e del Regolamento di amministrazione dell'ANSFISA con i quali sarà definita, tra l'altro, la struttura organizzativa anche in riferimento alle articolazioni territoriali;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

sentito il Comitato direttivo che ha espresso il parere favorevole all'avvio della procedura di comando nella riunione del 17 settembre 2019;

DELIBERA

Art. 1

Oggetto

È indetta una procedura di selezione per l'assegnazione temporanea di n. 7 funzionari provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel seguito anche solo "Agenzia" o "Amministrazione") ex art. 15 D.Lgs. n. 50/2019, per i profili di cui all'Allegato A, così ripartiti:

- n. 2 – profilo funzionario acquisti e contratti
- n. 3 – profilo funzionario risorse umane
- n. 2 – profilo funzionario tecnico ingegnere area normativa, istituzionale e autorizzativa

La sede di lavoro è presso gli uffici dell'Agenzia di Roma.

Art. 2

Requisiti di ammissione per la partecipazione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. essere dipendente di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2. essere inquadrato nell'Area III da almeno 5 anni;
3. avere in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
4. essere in possesso del titolo di studio richiesto per lo specifico profilo (allegato A) per il quale si presenta la domanda. Per le classi di laurea, si applica quanto stabilito nei decreti di equiparazione D.M. 9 luglio 2009 e D.M. 26 aprile 2011. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa; gli estremi del provvedimento di equipollenza

dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla presente procedura;

5. trovarsi, alla data di scadenza della presentazione delle domande con riferimento alle disposizioni normative vigenti, a non meno di 84 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici;
6. assenza di una delle seguenti situazioni previste:
 - a) dall'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001;
 - b) dall'art. 62 "Codice disciplinare" del CCNL relativo al Personale del comparto Funzioni Centrali che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento, con o senza preavviso;
 - c) di una misura cautelare restrittiva della libertà personale.

Il candidato che abbia a carico un procedimento penale in corso o un rinvio a giudizio o una condanna con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro, ivi inclusa la sanzione disciplinare del licenziamento, in base al CCNL di comparto ed alla legge, è ammesso con riserva fino all'esito del giudizio penale ed all'atto della candidatura ha l'obbligo di indicare nella domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

7. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 (due) anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso e nel corso della presente procedura;
8. fare parte dell'elettorato politico attivo e, quindi, godere dei diritti politici, ovvero non trovarsi nelle seguenti condizioni: essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di prevenzione;
9. essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti per il profilo per il quale si concorre.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura e mantenuti nel corso della stessa, ad eccezione del solo requisito di cui al punto 5 che deve essere posseduto unicamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle fasi della procedura; in ogni momento della procedura può essere disposta, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione.

Art.3

Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta in carta semplice (senza apposizione o pagamento di marca da bollo) utilizzando l'apposito modello allegato al presente Avviso (Allegato B) e sottoscritta dal candidato; per "sottoscrizione" si intende la firma autografa o la firma digitale.

La domanda, completa dei relativi allegati, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore **23:59** del **5 marzo 2020**, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo agenzia.reclutamento@pec.ansf.gov.it. Il messaggio di trasmissione dovrà recare nell'oggetto la seguente dicitura: "Domanda per l'assegnazione temporanea in comando".

Il candidato potrà utilizzare la propria casella PEC (PEC personale, il cui indirizzo contenga le generalità del candidato e, comunque, le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del candidato), ovvero la casella PEC valida di un altro soggetto (es: amministrazione o ufficio di appartenenza).

In particolare, ai fini della validità della domanda di partecipazione e dei documenti allegati alla stessa:

- se la domanda è trasmessa dal candidato utilizzando la propria PEC personale, la domanda medesima e i relativi allegati:
 - potranno essere formati e trasmessi mediante sottoscrizione con firma digitale (nei formati .p7m, pades o equivalente); ovvero
 - potranno essere formati mediante sottoscrizione con firma autografa ed essere trasmessi in copia in formato .pdf; in tale caso il candidato dovrà conservare il documento originale; l'Agenzia si riserva di richiedere in qualsiasi momento della procedura la produzione del documento originale medesimo;
- qualora, invece, la domanda sia trasmessa tramite una casella PEC non personale (non intestata al candidato o, comunque, le cui relative credenziali di accesso siano state rilasciate senza previa identificazione del candidato), la domanda medesima e i relativi allegati dovranno necessariamente essere sottoscritti digitalmente (nei formati .p7m, pades o equivalente).

Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito farà fede la data di presentazione della domanda attestata dalla ricevuta telematica di accettazione. In ogni caso le PEC che perverranno successivamente alla data e all'ora di cui al predetto termine perentorio saranno ritenute valide se ne risulterà l'invio in una data o ora antecedente a quella della scadenza.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di partecipazione alla presente procedura.

Con la domanda di partecipazione il candidato, tra le altre attestazioni previste nel modello predisposto (Allegato B) deve:

- (i) indicare il profilo, di cui all'allegato A, per il quale si presenta la propria domanda;
- (ii) attestare la data di immissione nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'attuale inquadramento, con l'indicazione della relativa decorrenza, e la posizione economica posseduta;
- (iii) rilasciare una dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso contenute, nonché contenute nel *curriculum vitae* da presentare unitamente alla domanda, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- (iv) eleggere domicilio ai fini della ricezione delle comunicazioni inerenti la presente procedura; si precisa che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale domicilio eletto, ha validità ed efficacia, ai fini della presente procedura, esclusivamente qualora l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata sia un indirizzo PEC con credenziali rilasciate personalmente al candidato e ad uso esclusivo del candidato medesimo (e non già, ad esempio, dell'ufficio del Ministero di appartenenza);
- (v) prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

I candidati, inoltre, nel corso della procedura, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'indirizzo PEC: agenzia.reclutamento@pec.ansf.gov.it ogni variazione di indirizzo e/o domicilio eletto, presso il quale si intende ricevere le comunicazioni della procedura che sia intervenuta successivamente all'inoltro della domanda.

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa o cause di forza maggiore.

Alla domanda di partecipazione alla procedura devono essere allegati i seguenti documenti:

1. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
2. *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto, contenente l'indicazione:

- a) dei titoli di studio universitari e post-universitari;
- b) dell'inquadramento alla data della domanda, del percorso professionale e dell'esperienza lavorativa maturata, degli incarichi ricoperti, dell'attività svolta, con particolare riguardo all'area di competenza del profilo per il quale il candidato concorre;
- c) del percorso formativo e didattico;
- d) della conoscenza delle lingue straniere e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- e) delle pubblicazioni di libri o articoli a firma su riviste specializzate inerenti agli ambiti del profilo di interesse;
- f) delle informazioni utili ai fini della valutazione.

Ai fini della valutazione del *curriculum vitae* si prenderanno in considerazione le informazioni contenenti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione un controllo sulla loro veridicità e verranno valutati soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle Domande di partecipazione alla procedura. L'ANSF potrà richiedere la produzione materiale dei titoli posseduti; in caso di difetto di presentazione entro il termine stabilito con la comunicazione, il titolo non materialmente prodotto verrà considerato come non posseduto e verrà nel caso rimodulata la valutazione dei titoli.

I predetti documenti di cui ai nn. 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come allegati della domanda di partecipazione anche se materialmente formati in documenti distinti rispetto alla domanda stessa e sempre che siano trasmessi unitamente alla stessa. La sottoscrizione della domanda di partecipazione si intenderà estesa e ricomprensiva, quindi, anche i relativi allegati trasmessi unitamente alla stessa.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell'Agenzia www.ansf.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso e ne sarà richiesta la pubblicazione sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le comunicazioni dell'Agenzia inerenti il presente Avviso verranno effettuate con pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.

Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per il presente Avviso.

Art.4

Esclusioni dalla selezione

L'ammissione alla procedura avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati e, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla esclusione ed alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Resta ferma la riserva dell'Agenzia di procedere alla verifica in qualsiasi momento, anche successivo all'eventuale instaurazione del rapporto di comando:

- della veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai fini della partecipazione alla procedura, con ogni conseguenza, anche sotto il profilo penale, civile e amministrativo, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compresa la perdita di eventuali benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
- della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 e dichiarati alla data di presentazione della domanda;
- del possesso dei titoli attestati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.

Comportano l'esclusione dalla procedura:

- le domande di partecipazione spedite o presentate con modalità diverse o pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3; si precisa che chiunque avesse già avanzato

candidatura spontanea, qualora tuttora interessato, deve presentarla nuovamente secondo le modalità e le tempistiche di cui al presente avviso;

- le domande di partecipazione prive di sottoscrizione;
- le domande di partecipazione prive del curriculum vitae da allegare alla stessa, di cui al precedente art. 3, n. 2.

Fermi i predetti casi di esclusione, l'Agenzia si riserva di invitare il candidato a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati, ai sensi e nelle ipotesi di cui all'art. 6, lettera b, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora i chiarimenti richiesti non vengano forniti dal candidato nel termine perentorio – non inferiore a 10 (dieci) giorni solari – indicato dall'Agenzia nella relativa richiesta, l'Agenzia stessa si riserva di adottare ogni determinazione allo stato degli atti.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all'art. 2 del presente Avviso, comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla procedura e dalla relativa graduatoria.

L'esclusione è disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato.

Art.5

Valutazione e Commissione esaminatrice

Le domande di partecipazione di cui sia riconosciuta la regolarità e la completezza, sono valutate da una o più Commissioni appositamente nominate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

La Commissione valuta, a suo insindacabile giudizio, le candidature sulla base del *curriculum vitae* e dei titoli posseduti ivi risultanti e darà corso allo svolgimento di un colloquio, per i soli candidati ammessi al colloquio stesso.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 30 di cui:

- A. per il curriculum vitae formativo e professionale dei candidati, **12**;
- B. per il colloquio dei candidati ammessi, **18**.

L'attività della Commissione di preliminare definizione delle modalità di attribuzione del punteggio di ogni criterio verrà svolta nel rispetto di quanto stabilito nel presente Avviso.

La valutazione dei *curriculum vitae* (**Elemento A**) sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

1. titoli di studio post-universitari e formazione, pubblicazioni di libri o articoli su riviste specializzate inerenti al profilo - fino a un punteggio massimo di **4**.
2. esperienza lavorativa e professionale maturata con particolare riguardo all'area di competenza e responsabilità per la quale il candidato concorre e alla rispondenza con le attività proprie del posto da ricoprire in ragione di quanto previsto nei Profili (Allegato A) - fino a un punteggio massimo di **8**.

Per ciascuno dei suddetti criteri, tutti relativi ad elementi qualitativi di valutazione del *curriculum vitae*, ogni componente della Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1. Nel caso in cui si verifichi la comparsa nel calcolo di cifre decimali, è stabilito di arrotondare per eccesso o per difetto alla seconda cifra decimale (se la terza cifra decimale è compresa fra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, mentre se è compresa fra 5 e 9 si arrotonda per eccesso, sicché, ad esempio, 6,723 diventa 6,72 mentre 6,758 diventa 6,76). Quindi la commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni criterio; il punteggio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo.

Il punteggio complessivo del candidato, relativo all'elemento A, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri di cui sopra; pertanto, all'esito della valutazione del *curriculum vitae* sarà attribuito un punteggio complessivo (per detto Elemento A) da 0 a 12.

Ad esito della valutazione dei *curricula vitae*, verranno convocati al colloquio, per ciascun profilo un numero di candidati, in ordine di punteggio, pari al doppio dei posti previsti dal bando,

umentati del numero dei candidati eventualmente risultanti a pari punteggio con l'ultimo posto utile.

In ogni caso, non saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno raggiunto un punteggio relativo alla valutazione del *curriculum vitae* inferiore a **6 (soglia minima)**.

Il colloquio (**Elemento B**) è di tipo tecnico-attitudinale ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura e conoscenza specifica per il profilo richiesto, nonché della capacità ed attitudine all'analisi, sintesi e modalità di risoluzione di questioni inerenti al Profilo, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La valutazione del colloquio sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

1. competenze specifiche e settoriali inerenti alle materie di cui all'area di competenza del Profilo per il quale il candidato concorre - fino a un punteggio massimo di **7**;
2. altre competenze e abilità rilevanti e pertinenti l'area di competenza del Profilo per il quale il candidato concorre, nonché competenze informatiche - fino a un punteggio massimo di **4**;
3. capacità ed attitudini comportamentali, capacità organizzative e gestionali attinenti al Profilo per il quale il candidato concorre – conoscenza della lingua inglese – fino a un punteggio massimo di **7**.

Per ciascuno dei criteri sopra indicati, tutti relativi ad elementi qualitativi di valutazione del colloquio, ogni componente della Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1. Nel caso in cui si verifichi la comparsa nel calcolo di cifre decimali, è stabilito di arrotondare per eccesso o per difetto alla seconda cifra decimale (se la terza cifra decimale è compresa fra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, mentre se è compresa fra 5 e 9 si arrotonda per eccesso, sicché, ad esempio, 6,723 diventa 6,72 mentre 6,758 diventa 6,76). Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni criterio; il punteggio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo.

Il punteggio complessivo del candidato, relativo all'Elemento B, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri 1, 2, 3 e 4; all'esito del colloquio pertanto sarà attribuito un punteggio complessivo (per detto Elemento B) da 0 a 18.

In ogni caso saranno esclusi dagli elenchi di cui al successivo articolo, i candidati che avranno raggiunto un punteggio relativo alla valutazione del colloquio inferiore a **9 (soglia minima)**.

Per sostenere il colloquio, i candidati devono essere muniti di un valido documento d'identità. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere il colloquio saranno considerati esclusi dalla procedura.

Art. 6

Elenchi

La Commissione esaminatrice formerà un elenco di candidati, per ciascun profilo, che avranno superato il colloquio secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio relativo al *curriculum vitae* (Elemento A) e del punteggio riportato a seguito dell'espletamento del colloquio (Elemento B).

A parità di valutazione costituisce titolo di precedenza la minore età.

In caso di ulteriore parità ha titolo di precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio.

Gli elenchi, una volta approvati dal Direttore dell'Agenzia, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia stessa nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.

Art. 7

Immissione in comando

Il comando è disposto per la durata di 12 (dodici) mesi, rinnovabili, ed è adottato – nei confronti dei candidati posti in posizione utile degli elenchi formati al termine della selezione – d'intesa tra l'Agenzia e l'Amministrazione di appartenenza, nei termini e secondo quanto stabilito all'art. 17 comma 14, della legge n. 127/1997, nonché con l'assenso dell'interessato.

Il comando può cessare, prima del termine previsto, per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'Agenzia.

Gli oneri relativi al personale in comando sono a carico dell'Agenzia e nello specifico verrà applicato il trattamento accessorio vigente presso l'Agenzia stessa, avuto riguardo alle tabelle previste dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, mentre per il trattamento economico fondamentale verrà mantenuto quello in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.

L'Agenzia si riserva, in ogni caso, di verificare il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dall'art. 2 del presente Avviso.

In caso di mancato assenso da parte del candidato selezionato, entro dieci giorni dalla richiesta di comando, lo stesso sarà considerato rinunciatario e l'Agenzia procederà a scorrere gli Elenchi formati all'esito della selezione.

Gli Elenchi continuano ad avere validità ed efficacia per un biennio a partire dalla loro approvazione e possono essere utilizzati dall'Agenzia nei limiti dei posti utili per l'assegnazione temporanea previsti a norma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 50/2019.

Art. 8

Treatmento dei dati personali e Responsabile del procedimento

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della presente procedura di selezione e per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, sia mediante supporto cartaceo, sia mediante supporto informatico, come precisato nella Informativa sulla privacy allegata al presente Avviso (Allegato C). I partecipanti potranno esercitare i propri diritti previsti dalla predetta normativa.

Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – via Alamanni n. 2 - 50123 Firenze.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Azzini (fabrizio.azzini@ansf.gov.it).

Art. 9

Riserve dell'Amministrazione - Norme di salvaguardia

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Agenzia, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al comando e all'assunzione nei ruoli dell'Agenzia stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di mobilità e reclutamento, per quanto compatibili.

La procedura di selezione, salve eventuali proroghe, si concluderà nel termine di sei mesi decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande.

L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente Avviso, o, comunque, di non dare seguito alla procedura, ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate

ostative al prosieguo della procedura stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare l'Agenzia si riserva di modificare, fino alla data di assegnazione temporanea dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assegnazione temporanea dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare l'assegnazione.

Il comando in Agenzia è condizionato alla disponibilità di posti in organico ed è subordinato alla compatibilità con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.

Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 10

Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, l'accesso agli atti amministrativi attinenti la presente procedura è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.

Fino a quando la procedura non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri candidati.

L'Agenzia può disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione esaminatrice, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni di selezione.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER
LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
14.02.2020
10:02:16 UTC